



REGOLAMENTO “BONDVISION”

DISCIPLINA DEL MERCATO REGOLAMENTATO ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Nel presente regolamento l'espressione:

- “**Categorie di strumenti finanziari**” indica un insieme di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;
- “**Istruzioni**” indica le norme attuative del presente Regolamento;
- “**End User**” indica un Operatore abilitato a effettuare Richieste di Quotazione;
- “**Market Maker**” indica un Operatore abilitato a esporre Quotazioni;
- “**Mercati regolamentati**” indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, e nella sezione di cui all'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98;
- “**MTS**” indica il mercato regolamentato dei titoli di Stato attraverso sistema telematico gestito dalla società MTS S.p.A. e autorizzato con decreto del Ministro del Tesoro 28 giugno 1998, ai sensi dell'Art. 66 del T.U.F.;
- “**Operatori**” indica tutti i soggetti ammessi alle negoziazioni nel Sistema come End Users o Market Makers;
- “**Prezzo**” indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso o ad un differenziale tra prezzi, con le modalità indicate dalle Istruzioni;
- “**Quotazione**” indica la proposta, con indicazione di Prezzo e di quantità, esposta da un Market Maker per acquistare o vendere uno strumento finanziario attraverso uno dei contratti ammessi alla negoziazione sul Sistema;
- “**Richiesta di Quotazione**” indica la richiesta effettuata da un Operatore ai Market Makers; la Richiesta di Quotazione può essere: “outright” nel caso in cui sia richiesta la Quotazione di un solo strumento finanziario; “switch” nel caso in cui sia richiesta la Quotazione di due strumenti finanziari, di cui uno in vendita e uno in acquisto; “butterfly” nel caso in cui sia richiesta la Quotazione di tre strumenti finanziari, di cui uno in vendita e due in acquisto o viceversa;
- “**Servizio di liquidazione**” indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o servizi di liquidazione esteri diversi sottoposti nel proprio paese d'origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del T.U.F.;
- “**Sistema**” indica il sistema telematico, collegato via linea dedicata o via Internet, a mezzo del quale sono negoziati gli strumenti finanziari sul mercato indicato all'articolo 2, denominato “BondVision” ;
- “**Società di gestione**” indica MTS S.p.A. ;
- “**T.U.B.**” indica il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- “**T.U.F.**” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.





Art. 2 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione di un sistema di negoziazione elettronica ("mercato") mediante un'asta competitiva a cui partecipano gli Operatori e avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 4 successivo.

Art. 3 - Fonti disciplinari del mercato

- 1) La regolamentazione di mercato trova fonte normativa nel T.U.F e nel Decreto del Ministro del Tesoro 216/2009 e si articola nei seguenti atti:
 - a) **Regolamento:** fissa i principi del mercato, è deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - b) **Istruzioni** norme di attuazione del Regolamento, sono emanate dal Consiglio di Amministrazione della Società di gestione;
- 2) Le Istruzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni, anche riprodotte nelle pagine informative del Sistema.

TITOLO II

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 4 Strumenti finanziari negoziabili

- 1) Nel mercato sono negoziabili, mediante i contratti di cui all'art. 23, i titoli di Stato, sia italiani che esteri.
- 2) Possono essere ammessi a quotazione strumenti finanziari dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione; per l'ammissione alle negoziazioni di tali strumenti finanziari si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.
- 3) La liquidazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario)

Art. 5 - Condizioni di ammissione alle negoziazioni

- 1) Gli strumenti finanziari possono essere ammessi alle negoziazioni a richiesta degli Operatori. Detti strumenti finanziari devono essere liberamente trasferibili e non deve risultare alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare.

Art. 6 - Modalità di ammissione alle negoziazioni

- 1) La Società di gestione stabilisce, tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 4, gli strumenti da negoziare nel mercato, definendone le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema.





Art. 7 - Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni

- 1) La Società di gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi strumento finanziario negoziato in caso di:
 - richiesta motivata di Operatori;
 - prolungata carenza di contrattazioni;
 - mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni.
- 2) Entro sei mesi dalla sospensione di uno strumento finanziario, la Società di gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata.

Art. 8 - Determinazione del lotto minimo negoziabile

- 1) Gli strumenti finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati nelle Istruzioni.
- 2) I quantitativi minimi negoziabili potranno essere differenziati per Categorie di strumenti finanziari.

TITOLO III

OPERATORI

Art. 9 - Operatori ammessi alle negoziazioni

- 1) Possono essere ammessi alle negoziazioni nel Sistema i oggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti nelle Istruzioni.
- 2) La Società di gestione definisce nelle Istruzioni le categorie di Operatori ammessi alle negoziazioni.
- 3) La partecipazione di soggetti extracomunitari è subordinata alla preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, secondo quanto indicato nelle Istruzioni.

Art. 10 - Condizioni per l'ammissione

- 1) L'ammissione degli Operatori è subordinata alla verifica, effettuata dalla Società di gestione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, dei seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte;
 - b) adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione;
 - c) livelli di operatività complessiva in titoli di Stato in grado di esprimere una partecipazione potenzialmente significativa dell'operatore al mercato;
 - d) affidabili procedure per la liquidazione, nonché eventuali meccanismi di garanzia, dei contratti; l'affidabilità delle procedure di compensazione e liquidazione dei contratti sarà periodicamente accertata dalla società di gestione del mercato;
 - e) presenza di un referente dell'attività di negoziazione, il cui nominativo deve essere comunicato, che abbia approfondita conoscenza del presente regolamento e delle regole di funzionamento del mercato e fornisca un adeguato supporto alla struttura





dell'operatore nell'applicazione delle stesse. Al referente dell'attività di negoziazione sono demandati tra l'altro i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni della Società di gestione. Il referente dell'attività di negoziazione nomina un suo sostituto con analoga qualifica in caso di sua assenza.

Art. 11 – Procedura di ammissione alle negoziazioni

- 1) I soggetti di cui all'art. 9, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nel mercato debbono presentare alla Società di gestione richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle Istruzioni;
- 2) Le Istruzioni specificano la documentazione di partecipazione che deve essere prodotta unitamente alla richiesta di cui al comma 1.
- 3) La Società di gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori elencati nelle Istruzioni e si pronuncia di norma entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti..

Art. 12 - Obblighi degli Operatori

- 1) Ciascun Operatore:
 - a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento e nelle Istruzioni di attuazione del presente Regolamento;
 - b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso la Società di gestione e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione;
- 2) Gli Operatori comunicano tempestivamente alla Società di gestione ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
- 3) Gli Operatori sono responsabili nei confronti della Società di gestione per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'Operatore stesso.
- 4) Gli Operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
 - a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
 - b) compiere atti che possano ostacolare i Market Makers nell'adempimento degli impegni assunti;
 - c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;





- d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse.

Art. 13 - Condizioni generali di fornitura dei servizi

- 1) I rapporti tra la Società di gestione e l'Operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dal contratto di utenza.
- 2) A fronte dei servizi erogati, gli Operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti dalla Società di gestione sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella *Price List* allegata al contratto di utenza.

Art. 14- Mantenimento dei requisiti di partecipazione e delle condizioni per l'ammissione

- 1) Gli Operatori assicurano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 9 e delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 10.
- 2) Gli Operatori comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della richiesta di ammissione.
- 3) La Società di gestione può richiedere a ciascun Operatore ogni dato, notizia, documento utile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni di ammissione.

Art. 15 - Sospensione dalle negoziazioni

- 1) Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di gestione può sospendere l'operatore, quando accerti o, sulla base di fondate ragioni, presuma il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 10, o verifichi il mancato rispetto dell'articolo 14, comma 2,
- 2) Nel caso in cui vengano meno le adeguate procedure per la liquidazione dei contratti, di cui all'art. 10 comma 1, lettera c), la sospensione può essere limitata al segmento del mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio di liquidazione interessato .
- 3) E' sospeso automaticamente l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività di prestazione dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte, oppure a seguito della dichiarazione di insolvenza di mercato pronunciata dalla Consob ai sensi dell'art. 72 del T.U.F.





- 4) La Società di gestione può sospendere l'Operatore nei casi di sospensione degli organi amministrativi di cui agli articoli 53 del T.U.F. e 76 del T.U.B, nei casi di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali e nei casi di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di gestione di Mercati regolamentati, italiane o estere.
- 5) La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 35 con le modalità di cui all'art. 36.
- 6) La sospensione è revocata quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

Art. 16 - Esclusione dalle negoziazioni

- 1) La Società di gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:
 - a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9;
 - b) che si trovi in stato di insolvenza accertato;
 - c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9.
- 2) L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 35 con le modalità di cui all'art. 36.

Art. 17 Esclusione su richiesta

- 1) Gli Operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato possono richiederne l'esclusione.

TITOLO IV

MARKET MAKER

Art. 18 – Abilitazione ad operare in qualità di Market Maker

Possono richiedere di operare in qualità di Market Maker gli Operatori autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione in conto proprio, a condizione che:

- a. Siano riconosciuti come Market Maker o equivalenti in almeno uno Stato dell'Unione Europea, e/o come Market Maker in uno dei mercati gestiti dalla Società di gestione e/o dalle sue società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- b. Abbiano sottoscritto un apposito contratto di Market Maker con la Società di gestione, con riguardo a BondVision.

Art. 19 – Impegni dei Market Makers

1. I Market Maker si impegnano a rispondere alle Richieste di Quotazione, esponendo Quotazioni eseguibili.





2. I Market Maker si impegnano a esporre indicazioni di Prezzo per un numero significativo di strumenti finanziari.
3. I Market Makers si impegnano a mantenere condizioni competitive di Prezzo e svolgere scambi in linea con le condizioni generali del mercato e coerenti con l'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari oggetto di Richiesta di Quotazione.
4. Ciascun Market Maker, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di gestione la sospensione temporanea dagli impegni di cui ai commi 1 e 2

Art. 20 - Mantenimento dei requisiti per operare in qualità di Market Maker

- 1) I Market Makers assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'art. 18.
- 2) I Market Makers comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione ad operare in qualità di Market Maker.

Art. 21 - Sospensione dall'abilitazione ad operare in qualità di Market Maker

- 1) La Società di gestione, quando accerti o, sulla base di fondate ragioni, presuma il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 18 o il mancato rispetto dell'articolo 20, comma 2, sospende l'abilitazione ad operare in qualità di Market Maker.

Art. 22 Altre disposizioni applicabili

- 1) Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Market Maker si applicano le disposizioni del Titolo III.

TITOLO V

NEGOZIAZIONI

Art. 23 Tipi di contratto ammessi

- 1) Gli strumenti finanziari di cui all'art. 4 possono essere negoziati nel mercato mediante i seguenti tipi di contratto:
 - a) compravendita, a pronti e a termine
 - b) pronti contro termine
 - c) base (basis trading)
 - d) differenziali, quali, a titolo esemplificativo, spread, switch, e multi-leg, tipi di contratto che consentono di scambiare una differenza, espressa in prezzo o in punti base di rendimento, tra due strumenti finanziari e la cui conclusione dà origine a due distinti contratti di compravendita di segno inverso, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari tra i quali è stato quotato il differenziale di prezzo o di rendimento.

Art. 24 Svolgimento delle negoziazioni

- 1) Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni al Sistema che consente l'inserimento di Richieste di Quotazione da parte degli Operatori, l'esposizione di Quotazioni da parte dei Market Maker e la comunicazione agli Operatori di informazioni relative all'operatività del mercato.





- 2) La Società di gestione individua nelle Istruzioni il funzionamento operativo ed informativo del Sistema e dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori tramite apposite circolari.
- 3) Le negoziazioni sono effettuate dai Market Maker in nome e per conto proprio.
- 4) Il funzionamento del Sistema è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Market Maker sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.
- 5) Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Istruzioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per differenti Categorie di strumenti finanziari.

Art. 25 - Quotazioni

- 1) Le Quotazioni possono essere esposte esclusivamente dai Market Makers e sono impegnative, nella misura indicata nel comma 3.
- 2) Le Quotazioni possono essere formulate per importi almeno pari al lotto minimo negoziabile..
- 3) L'Operatore può richiedere modifiche della Quotazione originaria. Il Market Maker può modificare in ogni momento le Quotazioni da esso formulate. Resta tuttavia obbligato a concludere il contratto quando la Quotazione viene accettata dall'Operatore per il prezzo proposto, entro il quantitativo offerto e nel tempo di validità. Qualora l'Operatore invii un'accettazione su un prezzo non più attivo il Market Maker può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.
- 4) Le Quotazioni sono ordinate dal Sistema in ordine di prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione.
- 5) Al termine di ogni giornata di negoziazione le Quotazioni ancora esposte nel Sistema vengono automaticamente cancellate.

Art. 26 – Richieste di Quotazione

- 1) Le Richieste di Quotazione possono essere esposte esclusivamente dagli Operatori e sono impegnative, esclusivamente nei confronti del market makers come definiti in base al successivo comma 2. Le Richieste di Quotazione possono anche essere inviate con riferimento a Quotazioni non più attive. In questo caso il Market Maker può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.
- 2) Le Richieste di Quotazione possono essere inviate ad un numero massimo di Market Makers indicato nelle Istruzioni.
- 3) Le Richieste di Quotazione possono riguardare prezzo, quantità, valuta, prezzo in denaro o lettera, oppure una combinazione di detti elementi.





Art. 27 - Conclusione dei contratti

- 4) La conclusione dei contratti avviene mediante l'accettazione della Quotazione da parte dell'Operatore, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.

Art. 28 - Esecuzione dei contratti

- 1) Gli Operatori provvedono a trasmettere ai servizi di liquidazione, con le modalità da questi previste, i dati relativi ai contratti conclusi, in tempo utile per la loro liquidazione, secondo le tempistiche concordate tra le parti. Il riscontro è effettuato dagli Operatori stessi secondo le modalità e nei tempi che consentano una regolare liquidazione dei contratti.

Art. 29 - Cancellazione dei contratti

- 1) La Società di gestione può disporre o effettuare la cancellazione di contratti conclusi nel mercato, su concorde richiesta motivata degli Operatori contraenti, quando la negoziazione è avvenuta in modo accidentale o per disfunzioni del Sistema.
- 2) Qualora sia solo uno dei due Operatori a chiedere la cancellazione del contratto, la Società di gestione, al fine di mantenere condizioni di mercato eque e ordinate ed evitare l'ingiusta penalizzazione degli Operatori a causa di errori materiali, verifica le condizioni di mercato esistenti al momento della negoziazione utilizzando una procedura speciale di cancellazione d'ufficio secondo quanto indicato nelle Istruzioni.
- 3) La procedura di cancellazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 potrà essere richiesta entro i tempi massimi stabiliti dalle Istruzioni.

TITOLO VI

INFORMATIVA

Art. 30 - Principi generali

- 1) La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione con le modalità indicate nelle Istruzioni.

Art. 31 - Trasparenza pre e post negoziazione

- 1) Per ogni strumento finanziario trattato nel mercato, la Società di gestione fornisce agli Operatori, in tempo reale, almeno le seguenti informazioni:
 - a) prezzi e quantità delle migliori indicazioni di Prezzo in acquisto ed in vendita esposte dai Market Makers ai sensi dell'articolo 19 comma 2;
 - b) per ciascun Operatore stato corrente di tutte le Quotazioni e/o Richieste di Quotazione immesse e dettaglio dei contratti conclusi.
- 2) La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino nel quale vengono riportate, per ciascuno strumento finanziario trattato nel mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato,





nonché alle quantità totali negoziate, calcolate con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata

- 3) La Società di gestione può ritardare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi precedenti in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare, dandone tempestiva comunicazione a Banca d'Italia e la Consob.

Art. 32 - Registrazione dei contratti e Informativa alle Autorità

- 1) Tutti i contratti conclusi nel mercato sono registrati presso la Società di gestione e da questa trasmessi alla Consob, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del D. Lgs. n. 58/98 e del relativo regolamento di attuazione.
- 2) Al termine di ogni giornata di negoziazione sono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Richieste di prezzo, alle Quotazioni e alle indicazioni di Prezzo immesse nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.
- 3) La Società di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel mercato.

TITOLO VII

VIGILANZA SUL MERCATO

Art. 33 – Controlli e interventi sulle negoziazioni

- 1) La Società di gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni, e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle **Istruzioni e** adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato.
- 2) La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) controlla le condizioni generali del mercato e l'andamento dei prezzi dei singoli strumenti finanziari;
 - b) controlla il comportamento sul mercato degli Operatori e il rispetto degli impegni dei Market Makers;
 - c) richiede agli Operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato;
 - d) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
 - e) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema;
 - f) interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità di cui agli articoli 29 e 34 e di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo;





- g) informa prontamente gli Operatori, in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato.
- 3) Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato la Società di gestione può, tra l'altro:
- a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero mercato o a Categorie di strumenti finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;
 - b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero mercato o a Categorie di strumenti finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;
 - c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti, relativamente all'operatività del mercato e fuori dal mercato, relativamente agli strumenti trattati sul mercato.
 - d) al solo fine di controllare il rispetto del presente Regolamento può effettuare verifiche presso le sedi degli Operatori, operando secondo le procedure descritte nelle Istruzioni.
- 4) Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 30, 31 e 32, la Società di gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del mercato
- 5) La Società di gestione provvede, di propria iniziativa, alla cancellazione dei contratti eventualmente stipulati aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

Art. 34 – Gestione delle disfunzioni tecniche

- 1) Al fine di gestire in modo trasparente eventuali disfunzioni tecniche, la Società di gestione:
- a) stabilisce nelle Istruzioni le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche;
 - b) in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni;
 - c) informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'attività degli Operatori o sulla negoziazione degli strumenti finanziari.
- 2) Delle disfunzioni riscontrate e delle misure adottate la Società di gestione informa tempestivamente gli Operatori, la Banca d'Italia e la Consob.





TITOLO VIII

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI

Art. 35 Sanzioni

- 1) All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema, è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:
 - a) censura scritta
 - b) sanzione pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 25.000
 - c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi
 - d) esclusione dalle negoziazioni
 - e) sospensione dalle funzioni di Market Maker, per un periodo non superiore a due mesi.

La Società di gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

- 2) Al Market Maker che, dopo aver ricevuto una delle sanzioni di cui alle lett. a) o b) del comma precedente, per l'accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 3 entro sei mesi violi nuovamente i predetti obblighi, è applicata la misura della sospensione per un periodo non inferiore a dieci giorni.
- 3) Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario, per quanto riguarda l'operatività sul mercato, resta abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo della Società di gestione, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.
- 4) I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto della Società di gestione, al termine del procedimento di cui all'art. 36, dal Collegio dei Probiviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.
- 5) Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.
- 6) Le regole di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.





- 7) Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 36 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

- 1) La Società di gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 35, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.
- 2) Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 3.
- 3) Il Collegio dei Probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 35 ~~34~~, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.
- 4) Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.
- 5) La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce le forme di pubblicità della decisione stessa su quotidiani e/o pagine informative del Sistema. Detta pubblicità può essere esclusa ove venga inflitta la sanzione della censura scritta o una sanzione pecuniaria.
- 6) In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'Operatore interessato. Di tale provvedimento la Società di Gestione da immediata comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.
- 7) Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'Operatore.





TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Diritto applicabile

- 1) Ai contratti conclusi nel mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa è sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nel contratto di utenza che regola il rapporto con la Società di gestione.

